



COMUNE DI MARTIGNANA DI PO
❖ Provincia di Cremona ❖

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. N°15 DEL 06.03.2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZARAMELLA DOTT. GIANPIETRO

Il Sindaco
Avv Domenico Fazzi

Il Segretario Comunale
Zaramella dott. Gianpietro

INDICE

Relazione di accompagnamento Pag. 1

TITOLO I° - NORME GENERALI

CAPO I°

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Pag. 2

Art. 2 - Pubblicità Pag. 2

CAPO II°

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3 - Divieto di Mandato Imperativo Pag. 2

Art. 4 - Responsabilità personale Pag. 3

Art. 5 - Indennità di presenza e rimborso spese Pag. 3

Art. 6 - Obbligo di astensione Pag. 3

Art. 7 - Esenzione di responsabilità Pag. 3

Art. 8 - Funzioni e poteri Pag. 4

Art. 9 - Entrata in carica dei Consiglieri Pag. 4

Art. 10 - Primi adempimenti del Consiglio Pag. 4

Art. 11 - Partecipazione alle sedute Pag. 4

Art. 12 - Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale Pag. 5

CAPO III°

GRUPPI CONSIGLIARI

Art. 13 - Gruppi Consiglieri Pag. 6

Art. 14 - Conferenza dei Capigruppo Pag. 6

Art. 15 - Sede Riunioni Consiliari Pag. 7

Art. 16 - Sessioni Ordinarie e straordinarie Pag. 7

TITOLO II° - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I°

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 17 - Competenza per la convocazione Pag. 7

Art. 18 - Notifica ai Consiglieri Pag. 8

Art. 19 - Termini per la notifica Pag. 8

CAPO I°

L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 20 - Iscrizione delle proposte all'Ordine del Giorno Pag. 9

Art. 21 - L'Ordine del giorno Pag. 9

TITOLO III° - LE ADUNANZE CONSIGLIARI

CAPO I°

IL PRESIDENTE

Art. 22 - Presidenza delle sedute consiliari	Pag. 10
Art. 23 - Poteri del Presidente	Pag. 10

CAPO II°

LA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Art. 24 - Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari	Pag. 11
Art. 25 - Sedute segrete	Pag. 11
Art. 26 - Sedute aperte	Pag. 11

CAPO III°

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 27 - Numero legale per le sedute	Pag. 12
Art. 28 - Appello nominale - Assenza dei Consiglieri	Pag. 12
Art. 29 - Comportamento dei Consiglieri	Pag. 12
Art. 30 - Norme generali per gli interventi	Pag. 13
Art. 31 - Tumulti in aula	Pag. 13
Art. 32 - Comportamento del pubblico	Pag. 14

CAPO IV°

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 33 - Comunicazioni, Ordini del Giorno	Pag. 14
Art. 34 - Sedute di prima e seconda convocazione	Pag. 15
Art. 35 - Deposito e consultazione degli atti	Pag. 16
Art. 36 - Svolgimento e trattazione dell'Ordine del Giorno	Pag. 16
Art. 37 - Questioni pregiudiziali e sospensive	Pag. 17
Art. 38 - Fatto personale	Pag. 17
Art. 39 - Divieto di deliberazione su argomenti estranei all'Ordine del Giorno	Pag. 18
Art. 40 - Dichiarazione di voto	Pag. 18
Art. 41 - Verifica del numero legale	Pag. 18
Art. 42 - Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni	Pag. 18
Art. 43 - Gli Emendamenti	Pag. 19
Art. 44 - Verbalizzazione della seduta	Pag. 19
Art. 45 - Ordine durante le sedute	Pag. 20

CAPO V°

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 46 - Diritto all'Informazione dei Consiglieri	Pag. 20
Art. 47 - Interrogazioni	Pag. 21
Art. 48 - Interpellanze	Pag. 21
Art. 49 - Mozioni e ordini del giorno	Pag. 22

CAPO VI°

COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI

Art. 50 – Commissioni Consiglieri Permanenti

Pag. 23

Art. 51 – Composizione, insediamento
e funzionamento delle Commissioni

Pag. 23

CAPO VII°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 – Entrata in vigore – Pubblicazione

Pag. 24

Relazione di accompagnamento

L'art. 38 comma 2 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Detto Regolamento, secondo quanto previsto dal citato articolo 38 del D. Leg.tivo 267/2000, prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione delle proposte da parte dei consiglieri. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale deve altresì prevedere, come dettato dal ripetuto art. 38, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare il Sindaco. Lo stesso articolo sottolinea inoltre che il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e prevede altresì la presenza di gruppi consiliari.

Occorre poi tener conto di quanto previsto dall'art. 39 comma 4 del ripetuto Decreto Legislativo, il quale prevede che il Presidente del Consiglio (il Sindaco) è tenuto ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Come previsto dall'art. 10, lo Statuto prevede forme di garanzia e di partecipazione della minoranze, attribuendo alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia ove costituite.

La normativa sopraccitata individua pertanto nel Regolamento lo strumento necessario per stabilire le modalità di esercizio della detta autonomia organizzativa e funzionale proprie del Consiglio.

A richiesta del Sindaco lo scrivente, coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria, ha predisposto lo schema di Regolamento qui allegato.

Martignana di Po, Dicembre 2005

Il Segretario Comunale
Zaramella dott. Gianpietro

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, nonché dell'art.12, comma 12, dello Statuto, disciplina il funzionamento, le modalità di convocazione e di partecipazione dei consiglieri comunali, nonché le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte degli stessi.
2. Qualora nel corso delle adunanze consiliari si presentino casi che non risultino disciplinati dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione su di essi spetta al Presidente, in modo inappellabile.

Art. 2

PUBBLICITA'

1. Una copia del presente Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri.

CAPO II – I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ai Consiglieri Comunali non può mai essere conferito un mandato imperativo e, se dato, non è vincolante. Nell'adempimento delle proprie funzioni ogni consigliere ha piena libertà di opinione e di espressione di voto.

Art. 4

RESPONSABILITA' PERSONALE

1. Ciascun consigliere è responsabile personalmente del voto espresso in favore o contro i provvedimenti trattati in Consiglio.

Art. 5

INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE

1. I Consiglieri hanno diritto al gettone di presenza, fissato dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato. Il gettone di presenza spetta solo se la partecipazione è assicurata per la trattazione non inferiore ad un quarto degli argomenti iscritti all'ordine del giorno con arrotondamento all'unità superiore.
2. In aggiunta al gettone di presenza il Consigliere ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per l'accesso dalla residenza anagrafica alla sede comunale, solo se la detta residenza si trova in altro Comune.
3. Ai Consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di incarichi per delega del Sindaco o per mandato del Consiglio o della Giunta Comunale nella misura stabilita dalla legge.

Art. 6

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Ai Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori è vietato assumere consulenze per il Comune o prendere parte direttamente o indirettamente come amministratore o dipendente con potere di rappresentanza di aziende incaricate dell'espletamento di servizi o appalti svolti nell'interesse del Comune o di enti o aziende da esso dipendenti. Tale divieto sussiste sia quando si tratti di interesse proprio e diretto del Consigliere o di competenza della Giunta sia quando riguardi loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta il contestuale obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze prima dell'inizio della trattazione del detto argomento e l'interessato non può presenziare per tutto il tempo della discussione e votazione dell'oggetto nemmeno nel settore riservato al pubblico e alla stampa.
3. I Consiglieri tenuti ad astenersi e ad assentarsi dalla sala devono informare il Segretario Comunale che ne fa menzione nel verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 7

ESENZIONE DI RESPONSABILITA'

1. Sono esenti da responsabilità, sia amministrativa-contabile sia civile e penale, i Consiglieri Comunali che non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare, in sede di votazione, il loro dissenso o altresì non abbiano partecipato alla votazione di provvedimenti o atti dai quali è derivato un danno per il Comune.

Art. 8
FUNZIONI E POTERI

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.2 dello Statuto, rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco le linee programmatiche riguardanti le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato e ne controlla l'attuazione. Adempie inoltre alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

Art. 9
ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri in carica vi rimangono sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Il Consiglio Comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, può adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10
PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella sua prima seduta il Sindaco procede, subito dopo la convalida degli eletti ed alle eventuali surroghe, alla comunicazione al Consiglio Comunale del nominativo dei componenti della Giunta Comunale e del Vicesindaco.
2. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti ed il relativo avviso di convocazione è notificato ai neo consiglieri almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contestualmente è comunicata al Prefetto.

Art. 11
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale trasmessa al Sindaco che ne dà notizia in apertura di seduta.
2. La giustificazione dell'assenza può essere fornita altresì dal Capogruppo cui appartiene il Consigliere assente.

3. Ogni Consigliere può, con lettera diretta al Sindaco, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute fino al massimo di tre senza obbligo di fornire motivazione. Il Sindaco informa il Consiglio di tale comunicazione.

Art. 12

DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza, nei suoi confronti, di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
2. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consiliari consecutive.
3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o da un Consigliere. Il Sindaco, a seguito della segnalazione delle assenze del Consigliere ed eseguiti gli accertamenti ritenuti necessari per i riscontri del caso provvede a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a comunicare al Consigliere interessato l'avvio del procedimento di decadenza. Detta comunicazione contiene l'invito al Consigliere medesimo a formulare giustificazioni sulle assenze a mezzo apposito scritto da far pervenire alla Segreteria Comunale entro un termine fissato dal Sindaco che non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla ricevuta della lettera stessa.
Decorso il termine assegnato al Consigliere per presentare le proprie giustificazioni o controdeduzioni, il Sindaco rimette la pratica al Consiglio Comunale che delibera in merito.
4. In caso il Consiglio Comunale deliberi la decadenza il provvedimento è comunicato al Consigliere interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite il Messo Comunale. La lettera deve contenere la facoltà del Consigliere decaduto di impugnare la deliberazione avanti il Tribunale Amministrativo Regionale.
5. Sull'istanza di decadenza si pronuncia il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate per iscritto e dirette al Consiglio Comunale mediante apposita lettera che l'interessato depositerà al Protocollo del Comune, rendendole così subito efficaci, oppure invierà per posta, purché la firma sia accompagnata da fotocopia di un documento di identità. Le dimissioni devono essere comunicate entro 10 giorni al Consiglio comunale che procede, nello stesso termine, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, alla relativa surrogazione.

CAPO III- GRUPPI CONSILIARI

Art. 13

GRUPPI CONSILIARI

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero purché non inferiore a due. Qualora una rappresentanza consiliare avesse un solo rappresentante, deve scegliere a quale gruppo aggregarsi.
2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo.
3. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale il gruppo consiliare procede alla nomina del Capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del Capogruppo, ogni gruppo consiliare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
4. Della costituzione e modifica dei gruppi, nonché della nomina o sostituzione dei Capigruppo viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta successiva al verificarsi dei singoli eventi.
5. In assenza della comunicazione riguardante il Capogruppo viene considerato tale il Consigliere appartenente al gruppo stesso che abbia riportato il maggior numero di preferenze.
6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione con provvedimento del Sindaco che determina le modalità d'uso del locale stesso.

Art. 14

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo consiliari. Ad essa partecipa, in rappresentanza della Giunta, il Sindaco o suo delegato. E' convocata dal Sindaco nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento e ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga utile, anche a richiesta di uno o più Capigruppo. Funge da verbalizzante il Segretario Comunale o suo delegato.
2. La Conferenza dei Capigruppo è altresì preventivamente convocata nel caso di nomina di Commissioni che leggi speciali non attribuiscono alla competenza del Consiglio Comunale e che, ai sensi dell'art. 48 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, sono di competenza della Giunta Comunale. Su tale argomento la Conferenza di Capigruppo formula alla giunta le proprie proposte non vincolanti.
3. Nel caso che nelle Commissioni di cui al comma precedente vi sia obbligo di presenza di uno o più rappresentanti della maggioranza e minoranza consiliare, i relativi Capigruppo debbono depositare, entro il termine stabilito dal Sindaco, che non può essere inferiore a giorni 5, le rispettive designazioni per iscritto che

- unitamente al verbale della seduta saranno inviate alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.
4. Nel caso in cui i Capigruppo non indichino proposte alla designazione provvede la Giunta Comunale nel rispetto del dettato legislativo inerente la composizione delle Commissioni.

Art. 15

SEDE RIUNIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nell'apposita sala presso la Casa Comunale. Per comprovate esigenze il Consiglio può riunirsi in altro luogo, su determinazione del Sindaco, previa comunicazione ai Consiglieri, mediante l'avviso di convocazione, delle motivazioni di tale cambiamento di sede.

Art. 16

SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Il Consiglio si può riunire in seduta ordinaria e straordinaria.
2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione, del Conto Consuntivo, del Piano di Governo del Territorio del Comune e dei Regolamenti Comunali.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la seduta può essere dichiarata d'urgenza con la procedura per la convocazione abbreviata del Consiglio stesso.

TITOLO II – NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 17

COMPETENZA PER LA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.8 comma 3 dello Statuto, è convocato dal Sindaco, a mezzo di avviso scritto. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene fatta da chi legalmente lo sostituisce.

Art. 18

NOTIFICA AI CONSIGLIERI

1. Gli avvisi per la convocazione devono essere consegnati al domicilio dei consiglieri o altro domicilio comunicato dai medesimi, a mezzo del Messo Comunale, il quale deve rilasciare formale dichiarazione di notifica.
2. In assenza dell'interessato l'avviso può essere notificato a persona convivente o incaricata, ad un familiare o ad altra persona addetta alla casa.
3. La notifica può sempre essere fatta dal Messo Comunale nelle mani proprie del destinatario ovunque lo stesso venga reperito nell'ambito del territorio comunale.
4. Il Messo Comunale è tenuto a rimettere alla Segreteria le dichiarazioni di avvenuta notifica con la precisazione del giorno e dell'ora ove essa è avvenuta. Tale documentazione è conservata agli atti per essere posta a corredo della documentazione della seduta.
5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario residente nel Comune indicandolo con apposita lettera al Sindaco. Mancando tale designazione il Sindaco provvede a spedire mediante lettera raccomandata A/R l'avviso di convocazione al domicilio del Consigliere. Con tale spedizione si ritiene assolto, ad ogni effetto di legge, l'obbligo di notifica sancito dal presente Regolamento.

Art. 19

TERMINI PER LA NOTIFICA

1. Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione, con l'allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio, in luoghi aperti al pubblico e notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Per le sedute straordinarie il relativo avviso con allegato l'ordine del giorno e nel rispetto della forma di pubblicità di cui al precedente comma 1 deve essere notificato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Per il computo dei termini stabiliti dal presente articolo si fa riferimento all'art. 155 del Codice di Procedura Civile.
3. Per le sedute d'urgenza l'avviso di comunicazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 1 che precede, deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima dell'orario stabilito per l'adunanza.
4. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale già convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va notificato almeno ventiquattro ore prima dell'orario stabilito per l'adunanza.
5. Il Consiglio Comunale deve essere riunito, ferma restando l'esclusiva competenza del Sindaco in ordine al giorno ed ora della convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la

riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della richiesta, che deve contenere l'argomento da discutere purché riguardi attività e funzioni di competenza comunale. In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.

Gli argomenti discussi e deliberati su mozione di un quinto dei consiglieri potranno essere riproposti, con analoga richiesta, trascorsi mesi sei dalla precedente deliberazione, ancorché presentati con dizione o termini diversi ma simili, nella sostanza, ai precedenti.

6. L'eventuale ritardo nella consegna degli avvisi di convocazione è sanata qualora il Consigliere interessato partecipi ai lavori del Consiglio Comunale al quale è stato invitato.
7. Nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione, qualora la seduta di prima convocazione sia stata dichiarata deserta.

CAPO II- L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 20

ISCRIZIONE DELLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa della proposte da iscrivere all'ordine del giorno compete al Sindaco.
2. I Consiglieri Comunali anche in modo singolo possono chiedere che venga iscritto all'ordine del giorno un determinato argomento di competenza del Consiglio. Sull'ammissibilità della proposta del Consigliere da iscrivere all'ordine del giorno decide la conferenza dei Capigruppo. La proposta deve essere corredata da apposita documentazione da reperire anche con il supporto della Segreteria Comunale.
3. La decisione della Conferenza dei Capigruppo di non iscrivere l'argomento all'ordine del giorno è comunicata al proponente a cura del Sindaco.
4. In caso di diniego il Consigliere proponente può chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della proposta nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 21

L'ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno dell'adunanza è costituito dall'elenco degli oggetti e degli affari da trattare nella adunanza stessa. Esso deve indicare il giorno e l'ora della seconda convocazione in caso di diserzione.

2. L'ordine del giorno deve essere compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.
3. La competenza per la redazione, la modifica ed integrazione spetta al Sindaco o chi legalmente lo sostituisce.
4. Nell'ordine del giorno devono essere elencati in modo distinto i singoli affari o argomenti da trattare in seduta pubblica e in seduta segreta.
5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale sono pubblicati a cura del Segretario Comunale all'Albo Pretorio del Comune almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. L'avviso può essere pubblicato in altri luoghi pubblici.

TITOLO III – LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I – IL PRESIDENTE

Art. 22

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Sindaco è, di diritto, il presidente delle adunanze consiliari.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la Presidenza spetta al Vice Sindaco.
3. In caso di mancanza contestuale del Sindaco e del Vicesindaco alla presidenza della seduta provvede l'assessore più anziano di età fra quelli presenti. In caso di assenza anche degli assessori la presidenza spetta al Consigliere anziano fra i presenti.

Art. 23

POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero consiglio e deve tutelarne la dignità e le funzioni.
2. Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori ed è moderatore della discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Spetta al Presidente far osservare il presente Regolamento, concedere la facoltà di parlare, verificare e proclamare l'esito delle votazioni.
4. Il Presidente è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine ed il rispetto delle leggi dello Statuto e del presente Regolamento.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si attiene al principio di imparzialità assicurando i diritti dei singoli Consiglieri.

6. Il Presidente, nel corso delle sedute non è obbligato a far verificare il numero legale dei Consiglieri salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei componenti il Consiglio.

CAPO III - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 24

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può comunque essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 25

SEDUTE SEGRETE

1. La seduta del Consiglio non può in ogni caso avvenire in seduta pubblica quando si debbano trattare questioni riguardanti le persone per le quali devono essere espressi apprezzamenti sulle capacità, comportamenti o sulla loro moralità.
2. Quando durante una seduta pubblica nella discussione si inseriscano valutazioni riguardanti le capacità o le qualità di una persona ovvero quando il presidente ritenga che la continuazione in seduta pubblica dei lavori sia dannosa per il Comune pone ai voti il passaggio in seduta segreta facendolo far constare nel verbale da parte del Segretario Comunale.
3. Durante la seduta segreta possono rimanere in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale.

Art. 26

SEDUTE APERTE

1. Quando particolari motivi di ordine sociale o politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire un'adunanza aperta del Consiglio Comunale nella sua sede abituale o in altri luoghi secondo quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento.
2. Le adunanze aperte sono sempre di carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, oltre ai componenti del Consiglio, Parlamentari, Consiglieri Regionali o Provinciali, rappresentanti delle forze sociali interessati ai temi da discutere. Nelle sedute aperte il Presidente assicura la piena libertà di espressione ai componenti del Consiglio Comunale e consente interventi di singoli cittadini e di rappresentanti politici, sindacali o esperti affinché

espongano al Consiglio Comunale i loro orientamenti. La seduta aperta può concludersi con la votazione di un ordine del giorno sui problemi trattati: in tal caso il voto è espresso dai soli componenti del Consiglio. Durante le sedute aperte non possono essere trattati argomenti di ordinaria competenza del Consiglio Comunale.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 27

NUMERO LEGALE PER LE SEDUTE

1. Il numero dei Consiglieri necessario per rendere legale la seduta è della metà dei componenti assegnati, ivi compreso il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore. Qualora tale numero non venga raggiunto entro il termine di 20 minuti da quello fissato per l'adunanza, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia in seconda convocazione, nel giorno ed ora fissati nell'avviso di convocazione, come previsto dall'art.21 del presente Regolamento.

Art. 28

APPELLO NOMINALE – ASSENZA DEI CONSIGLIERI

1. Il numero legale dei Consiglieri viene accertato mediante appello nominale svolto per incarico del Sindaco dal Segretario Comunale.
2. Accertata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina tre scrutatori, dei quali uno di minoranza, che coadiuvano il Sindaco nell'accertamento dell'esito delle votazioni. Il Segretario Comunale tiene nota dei Consiglieri che entrano ed escono dalla sala al momento della votazione.
3. Qualora l'uscita dei Consiglieri dalla sala faccia venir meno il numero legale, il Presidente sospende temporaneamente la seduta. Se il numero legale non viene ricostituito entro il termine di 15 minuti il Presidente scioglie la seduta e gli argomenti non ancora discussi e votati vengono iscritti nell'ordine del giorno della prima seduta consigliare utile. Per tali argomenti vale la normativa riguardante la seconda convocazione.

Art. 29

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali e gli Assessori nella discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno hanno un ampio diritto di esprimere apprezzamenti, valutazioni o critiche.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata di chicchessia. Il diritto di esprimere opinioni deve in ogni caso essere contenuto entro i limiti del comportamento civile.
3. Il Consigliere che ecceda tali limiti di civile comportamento viene formalmente richiamato dal Presidente. Dopo un secondo richiamo nella medesima seduta fatto allo stesso Consigliere senza che questi ne tenga conto il Presidente lo censura, e se il Consigliere persiste nell'atteggiamento censurato il Sindaco può dichiarare chiusa la discussione e mettere ai voti l'argomento. Se il Consigliere persiste nell'atteggiamento, il Sindaco può chiedere la votazione dell'argomento in discussione senza ulteriori interventi da parte dei componenti del Consiglio.

Art. 30

NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. Essi hanno libertà di esprimere le loro opinioni e valutazioni politiche amministrative con le modalità di cui al precedente art.29, commi 1 e 2.
3. I Consiglieri che intendono intervenire ne fanno richiesta al Presidente alzando la mano. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra consiglieri e ove essi avvengano il Presidente toglie la parola a tutti i Consiglieri che vi hanno dato origine.
4. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando salvo nel caso di richiesta del rispetto del Regolamento rivolto al Presidente.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso l'interveniente divaghi su argomenti diversi, il Presidente lo richiama all'ordine e in caso di persistenza gli toglie la parola.
6. Nessun intervento, se contenuto nei limiti e modalità fissati dal Regolamento, può essere interrotto per essere completato nella seduta successiva.

Art. 31

TUMULTI IN AULA

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e sospende la seduta fino a quando non sia possibile riprendere i lavori. Se i lavori non possono riprendere entro 15 minuti, la seduta è interrotta ed il Consiglio deve essere riconvocato mediante avviso da recapitare al domicilio dei Consiglieri.

Art. 32
COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari prendendo posto nell'apposito spazio ad esso riservato. Il pubblico deve tenere un abbigliamento e un comportamento adeguato all'austerità del luogo e non può in alcun modo tenere comportamenti che turbino i lavori consiliari.
2. Al Presidente compete il potere di mantenere l'ordine nella parte di sala destinata al pubblico avvalendosi, ove occorra, dell'opera della forza pubblica.
3. Qualora il comportamento del pubblico disturbi oppure ostacoli i lavori consiliari il Presidente, previo apposito richiamo, può disporre lo sgombero dall'aula dei disturbatori.
4. Ove insorgano gravi motivi di ordine pubblico o per tutelare il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio, con decisione assunta a maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere disposta la prosecuzione dei lavori a porte chiuse. Di tale decisione il Segretario ne fa menzione nel verbale.
5. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte riservata ai Consiglieri Comunali. Possono essere ammessi impiegati e funzionari comunali la cui presenza sia utile al funzionamento della seduta.
6. Possono altresì essere invitati dal Sindaco i consulenti e i professionisti incaricati di studi e progettazioni per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti sull'argomento in discussione. Eseguite le comunicazioni e formulati i chiarimenti e risposte ai Consiglieri i predetti consulenti o professionisti vengono congedati e lasciano le porte dell'aula riservata ai Consiglieri restando a disposizione per evadere ulteriori chiarimenti richiesti dai Consiglieri stessi.

CAPO V- SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 33
COMUNICAZIONI, ORDINI DEL GIORNO

1. Concluse le formalità preliminari il Sindaco comunica al consiglio le eventuali informazioni su fatti e circostanze di particolare rilievo quali ricorrenze, commemorazioni di persone di interesse locale o generale.
2. Tali comunicazioni in seguito alle quali un consigliere per ciascun gruppo può chiedere la parola, devono esaurirsi nell'arco di 15 minuti.

3. Terminate le comunicazioni di cui al precedente comma 2 inizia la trattazione dell'ordine del giorno.
4. L'ordine di trattazione degli argomenti, inseriti nell'ordine del giorno, può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta del Presidente o di un Consigliere.

Art. 34

SEDUTE DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se nella seduta di prima convocazione non interviene almeno la metà dei componenti assegnati, ivi compreso il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare in tale numero il Sindaco e con arrotondamento all'unità superiore.
3. ***E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non è proseguita per il venir meno del numero legale. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi almeno dieci giorni dopo quella dichiarata deserta.***
4. L'avviso contenente la data per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello di prima convocazione, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 19, commi 2, 3 e 4.
5. Quando l'avviso della prima convocazione indichi anche il giorno della seconda convocazione, l'avviso per quest'ultima è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la seduta è stata sciolta per l'accertata mancanza del numero legale.
6. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti o gli affini sino al quarto grado abbiano interesse;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto. Della loro presenza in aula il Segretario ne fa menzione nel verbale.
7. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, con deliberazione del Consiglio e se ne deve far menzione nel verbale. Dell'intervenuto aggiornamento è dato formale avviso ai soli Consiglieri ed agli Assessori non Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.19, comma 2 e 3.

Art. 35

DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno posti a corredo o richiamati nelle proposte di deliberazione devono essere depositati nella sala delle adunanze o altro Ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno 48 ore prima dell'orario fissato per l'inizio della seduta.
2. La consultazione degli atti può avvenire nelle ore d'ufficio e per almeno un pomeriggio non festivo. L'orario di consultazione è contenuto nell'avviso di convocazione.
3. I Consiglieri e gli Assessori non possono di loro iniziativa ritirare o asportare documenti dal fascicolo predisposto per la seduta consiliare.
4. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale se non sono state depositate, almeno quarantotto ore prima dell'orario previsto per la seduta, unitamente al materiale istruttorio ed ai documenti necessari al loro esame, nell'Ufficio di cui al precedente comma 1.

Art. 36

SVOLGIMENTO E TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. I Consiglieri che intendono intervenire su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Presidente dell'Assemblea dopo la conclusione della presentazione della proposta da parte del Sindaco, dell'Assessore o del Consigliere preposto alla materia trattata.
2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte durante la discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e al rispetto dell'ordine del giorno.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti il Bilancio di previsione e il Conto Consuntivo, le linee programmatiche presentate dal Sindaco, l'adozione del Piano di Governo del Territorio e la mozione di sfiducia per il Sindaco;
 - b) dieci minuti negli altri casi.
5. Quando un Consigliere o un Assessore superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente, dopo averlo invitato a concludere, può togliergli la parola.
6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi all'oggetto, ovvero ad astenersi dal proseguire. Può altresì, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

7. La lettura di un intervento da parte di un consigliere o assessore non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. In tal caso, il testo va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale del documento.

Art. 37

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento iscritto all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
2. Le questioni di cui al comma 1 che precede sono trattate immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. Questa prosegue solo se il Consiglio la respinga a maggioranza dei voti espressi in forma palese. Dopo l'intervento del proponente, sulle questioni sopra citate, possono intervenire due Consiglieri a favore e due contro.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale possono intervenire due Consiglieri per gruppo, oltre ai proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza per discutere la stessa.
4. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Ove il Consiglio venga chiamato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 38

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi attribuire durante le sedute fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve evidenziare il fatto personale e il Presidente è tenuto a decidere se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta il Presidente pone l'argomento ai voti del Consiglio, che delibera per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che, con le proprie dichiarazioni, ha dato origine al fatto personale, può intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 39

**DIVIETO DI DELIBERAZIONE SU ARGOMENTI ESTRANEI ALL'ORDINE
DEL GIORNO**

1. Il Consiglio non può discutere ne' deliberare su argomenti che non siano compresi nell'ordine del giorno della seduta.
2. Non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno di una proposta incidentale o per emendamenti presentati nel corso della discussione riguardanti proposte iscritte all'ordine del giorno.

Art. 40

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
3. L'esito della votazione è pronunciato dal Sindaco il quale è supportato nel conteggio dei voti da tre scrutatori designati dal Sindaco stesso all'inizio della seduta, come previsti dal precedente articolo.28.

Art. 41

VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta anche di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà più uno del numero dei componenti assegnati, computandovi il Sindaco e con arrotondamento all'unità superiore. Se ciò non avviene si applica quanto previsto dall'art.28, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 42

**VOTAZIONE E NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE
DELIBERAZIONI**

1. I Consiglieri di norma votano per alzata di mano. Il Sindaco può, a sua discrezione determinare la votazione per appello nominale.
2. Le sole deliberazioni concernenti le persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatore ne riconosce e proclama l'esito.
5. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i componenti che presero parte a quella annullata.
6. Espletata la votazione l'argomento non può essere rimesso in discussione e votato se non in altra seduta consigliare.
7. Le votazioni riguardanti lo Statuto o i Regolamenti sono votati a richiesta anche di un solo consigliere per singoli articoli fatta salva comunque la votazione sul provvedimento complessivo.
8. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
9. Nei casi d'urgenza le deliberazioni, su proposta del Sindaco, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 43

GLI EMENDAMENTI

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le modifiche o integrazioni che i Consiglieri richiedono sulla proposta in discussione.
2. Gli emendamenti possono essere presentati in forma scritta prima che inizi la seduta ovvero in forma orale durante la discussione. In tale ultimo caso devono essere dettati al Segretario, che ne fa menzione nel verbale. L'emendamento presentato può essere ritirato dal proponente, ma in tal caso è come se non fosse mai stato presentato. Un emendamento ritirato può essere fatto proprio e presentato da altro consigliere.

Art. 44

VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA

1. Ai sensi art.62 dello Statuto, il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante l'ausilio del personale necessario. Il Sindaco può disporre l'utilizzo dell'impianto di registrazione.

2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e cognome dei Consiglieri contrari o astenuti sulla proposta.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 45

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio Comunale.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.
3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Se, nonostante il richiamo, il Consigliere continua nel suo comportamento e disturba i lavori del Consiglio, il Presidente propone al Consiglio stesso, l'espulsione del Consigliere dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica e la seduta è sospesa.

CAPO VI- PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 46

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. In esecuzione dell'art.12 dello Statuto i Consiglieri hanno diritto di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato in tempi comunque compatibili con le esigenze degli uffici valutate all'uopo dal Segretario Comunale. Il Sindaco in uno dei tre giorni precedenti la seduta consigliere, fissa l'orario nel quale fornisce ai consiglieri informazioni preventive sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri hanno inoltre diritto di ottenere, previa autorizzazione del Sindaco, copia degli atti preparatori dei provvedimenti amministrativi, depositati per l'istruttoria della seduta consigliere. Non si dà luogo al rilascio delle copie di cui sopra qualora il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o delle persone interessate dal provvedimento nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Art. 47

INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione è una domanda scritta che un Consigliere rivolge al Sindaco per avere informazioni sull'operato o sulle intenzioni della Giunta ovvero su fatti che interessino l'attività comunale. L'interrogazione si esaurisce nella risposta del Sindaco o Assessore da lui incaricato e con la successiva dichiarazione dell'interrogante in merito alla esaustività della risposta, come previsto al successivo comma 5.
2. Le interrogazioni sono iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio subito dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente se presentate almeno otto giorni prima della seduta.
3. Le interrogazioni possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa. In tale caso il Sindaco può riservarsi di rispondere in altra seduta previa acquisizione di idonea documentazione.
4. Il Consigliere Comunale può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco o gli Assessori tenuti alla risposta debbono formularla entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore nella seduta che deve essere convocata entro trenta giorni dalla loro presentazione. Gli interventi riguardanti le singole interrogazioni non possono avere durata superiore a dieci minuti. Possono dar luogo ad una sola replica da parte dell'interrogante sull'esaustività della risposta e la replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
7. Il tempo complessivo riservato alle interrogazioni presentate in una stessa seduta non può superare i 40 minuti per seduta. Le eventuali interrogazioni non trattate vengono discusse nella prima seduta successiva utile successiva.

Art. 48

INTERPELLANZE

1. Per interpellanza si intende la richiesta formale di spiegazioni, a cui può seguire un dibattito rivolta da parte di un consigliere al Sindaco su un atto della Giunta o per un fatto nel quale il Comune è coinvolto ovvero su questioni politico-amministrative.

2. Le interpellanze se presentate almeno otto giorni prima della seduta sono iscritte nell'ordine del giorno dopo le interrogazioni o, se mancanti, dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Esse sono domande rivolte al Sindaco o alla Giunta Comunale in ordine alle ragioni, motivi e intendimenti della loro attività riguardo a determinate problematiche.
3. Il presentatore o il primo firmatario ha diritto ad illustrare la propria interpellanza. L'intervento non può avere durata superiore a dieci minuti.
4. Alle interpellanze si applicano i commi 3 e 4 del precedente articolo 20.
5. Le interpellanze e le interrogazioni di cui al presente articolo nonché del precedente articolo 47 del presente Regolamento, relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati, vengono svolte congiuntamente.
6. Il tempo riservato alle interpellanze non può superare i 40 minuti per seduta. Le eventuali interpellanze non trattate vengono discusse nella prima seduta utile successiva.

Art. 49

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento che interessi, anche in modo indiretto, la comunità di Casteldidone .
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione da tenersi comunque entro 30 giorni dalla stessa.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto per una durata non superiore a cinque minuti.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a cinque minuti.
6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
7. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso ed approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
8. Uno o più consiglieri possono presentare ordini del giorno volti a portare all'esterno i pronunciamenti dell'organo consiliare in merito ad argomenti che interessano la comunità.
9. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della discussione e si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

10. Il tempo riservato alle mozioni e ordini del giorno non può superare i 40 minuti per ogni seduta. Le eventuali mozioni e gli ordini del giorno non trattati vengono discusse nella prima seduta successiva utile.

CAPO VII – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 50

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi in Commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi, con competenze per determinate materie. Il presente Regolamento disciplina i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare o possono essere invitati alle sedute delle Commissioni permanenti di cui non facciano parte, senza diritto di voto.
3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti e consultivi e sono composte esclusivamente da Consiglieri Comunali.
4. E' facoltà del Consiglio Comunale costituire, al proprio interno, Commissioni speciali o di indagine sull'attività amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti, nominandole a maggioranza assoluta dei propri membri e nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

Art. 51

COMPOSIZIONE, INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI

1. Se non espressamente e diversamente stabilito, le Commissioni sono composte da n. 3 Consiglieri dei quali uno in rappresentanza della minoranza.
2. Le Commissioni Consiliari sono costituite ed elette dal Consiglio Comunale su proposta dei Capi Gruppo Consiliari e con voto limitato ad un nominativo per ogni componente del Consiglio.
3. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente. La elezione avviene con votazioni a scrutinio palese. E' eletto il Componente che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
4. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
5. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati al Sindaco.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di membri pari alla metà più uno dei componenti della Commissione stessa.
7. Le decisioni dei componenti sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei Commissari presenti espressi a scrutinio palese.

8. Il Segretario della Commissione è il Segretario Comunale o un dipendente delegato dallo stesso. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
9. Sulla pubblicità delle sedute delle Commissioni si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio Comunale e di cui all'art.25 del presente Regolamento.
10. Le Commissioni individuate dal Consiglio Comunale con compiti di garanzia e controllo devono essere presiedute da un consigliere appartenente alla minoranza.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale in attuazione dell'art.7 comma 3 dello Statuto e dell'art.38 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n.267, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computarsi il Sindaco.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 23.12.2005.

IL SINDACO

Avv Domenico Fazzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zaramella dott. Gianpietro